

CODICE ETICO SCUOLA E LAVORO SOC. COOP. CONSORTILE

Scuola e Lavoro soc. coop. consortile è un Centro di Formazione Professionale costituito come Società Cooperativa Consortile (di seguito anche solo Scuola e Lavoro, CFP, Scuola), nata nel 1992 come sede locale del Consorzio Scuole Lavoro di Torino e dal 1997 costituita come soggetto autonomo.

Scuola e Lavoro si ispira alle comuni radici cristiane dell'Europa e si rivolge al senso religioso dell'uomo, ovvero a quel nucleo di evidenze ed esigenze irriducibili - di verità, giustizia, felicità, amore - che costituisce il "cuore" dell'essere umano. Riferimento fondamentale nello svolgimento delle attività di Scuola e Lavoro è la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

«Fare per capire» è lo slogan che sintetizza il metodo di insegnamento adottato dal CFP, per sottolineare il primato e la dignità delle attività pratiche e laboratoriali come metodo di apprendimento, rispetto alla mera lezione frontale in aula.

La cooperativa è costituita da 14 soci ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) che elegge il Presidente. L'organico conta circa 10 addetti che ricoprono le varie funzioni operative: direzione, progettazione, coordinamento, amministrazione, segreteria, ecc. Collaborano con il CFP circa 70 docenti esterni.

Scuola e Lavoro progetta e gestisce iniziative di qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale. Gli interventi di formazione e/o orientamento sono finalizzati al conseguimento di qualifiche, specializzazioni, crediti formativi certificati dalla Regione Molise nonché al rilascio di attestati di partecipazione.

Nella formazione professionale, dal 2003 il CFP ha iniziato a gestire i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), destinati ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Questi corsi valorizzano la propensione dei ragazzi alle attività manuali e artigianali, e spesso intercettano allievi fuoriusciti dal sistema scolastico tradizionale, i quali ritrovano nella formazione professionale una possibilità di riscatto e valorizzazione delle proprie attitudini.

Le altre attività gestite dal CFP riguardano la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione per apprendisti, corsi liberi nel settore socio-sanitario, percorsi di scuola-bottega per la valorizzazione dei mestieri artigianali e dei beni culturali, di corsi di informatica, web designer, grafica avanzata, paghe e contributi.

Scuola e Lavoro è inoltre ente promotore per l'attivazione di tirocini formativi extracurricolari, per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani presso le aziende ospitanti, e di tirocini di inclusione per soggetti fragili (es. disabili o in collaborazione col Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità). Altre attività extracurricolari riguardano il servizio di doposcuola, eventi culturali ecc.

Scuola e Lavoro dispone a Termoli (CB) di 3 sedi accreditate dalla Regione Molise: la sede operativa principale e sede legale situata in Largo Martiri delle Foibe n. 1, un laboratorio per le attività pratiche/laboratoriali per i corsi di Acconciatore situato in via V. Emanuele III n. 45/c e un laboratorio didattico ed aule dedicate alla Meccanica in via dei Roveri n. 22.

Art. 1 – Principi del Codice Etico

1.1 - Il presente Codice Etico (di seguito anche Codice) costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Scuola e Lavoro.

I principi cardine che devono orientare il comportamento di tutti coloro che operano nell'ambito di Scuola e Lavoro sono:

- **Onestà** nello svolgimento di tutte le attività, al fine di assicurare che le relazioni con tutti i portatori di interesse (*stakeholders*) siano attuate con modalità corrette, leali e collaborative;
- **Legalità** nel garantire il rispetto di tutta la legislazione vigente, assicurando pertanto la tutela dell'interesse pubblico legato all'attività svolta, in nessun caso l'interesse della Scuola può giustificare attività non conformi alla stessa;
- **Trasparenza** nelle proprie operazioni e relazioni, vale a dire veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni all'interno della scuola ed all'esterno verso tutte le parti interessate;
- **Responsabilità** verso la collettività in relazione al ruolo svolto, tutelando l'immagine e il valore culturale e sociale della propria attività;
- **Imparzialità**, intesa come rifiuto di ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, condizioni personali e sociali, credo religioso e opinioni politiche e sindacali.

1.2 - Alle disposizioni del presente Codice Etico devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute in nome o nell'interesse di Scuola e Lavoro, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 - Le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 - Il perseguimento dell'interesse di Scuola e Lavoro non può mai giustificare una condotta contraria al suo statuto, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente Codice, alla normativa regionale di riferimento ed alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 2 – Divulgazione, aggiornamento e verifiche di osservanza del Codice Etico

2.1 - Il presente Codice è divulgato al personale dipendente attraverso specifiche attività di informazione e formazione.

2.2 - Il presente Codice è divulgato ai terzi che ricevono incarichi professionali o d'opera da Scuola e Lavoro, e/o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo.

2.3 - Il presente Codice sarà divulgato all'utenza rendendolo disponibile sul sito internet.

2.4 - Scuola e Lavoro provvede:

- a. all'interpretazione, al chiarimento e all'aggiornamento delle disposizioni in esso contenute, anche su segnalazione del CdA, circa l'opportunità di siffatti interventi;
- b. alla verifica della sua effettiva osservanza;
- c. all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme.

Art. 3 – Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

3.1 - Scuola e Lavoro tutela la privacy dei propri dipendenti, collaboratori e utenti/clienti, in conformità alle vigenti norme in materia (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), impegnandosi a non diffondere né comunicare, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali in assenza di consenso dell'interessato.

3.2 - È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

3.3 - Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono seguire i principi di completezza, trasparenza, comprensibilità ed accuratezza.

3.4 - I rapporti con i mass media sono improntati sulla base dei principi di questo Codice e sono riservati esclusivamente al Personale autorizzato, che li gestisce in conformità alle politiche adottate da Scuola e Lavoro.

Art. 4 – Conflitti di interesse

4.1 - Nello svolgimento di ogni attività, Scuola e Lavoro opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti gli addetti.

4.2 - Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui un addetto operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello di Scuola e Lavoro e dei destinatari delle sue attività, per trarne vantaggio personale.

4.3 - Il personale a tutti i livelli deve evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse con Scuola e Lavoro o possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali ed obiettive.

Art. 5 – Tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro

5.1 - La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario da Scuola e Lavoro che adotta, nell'esercizio delle proprie attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, dei collaboratori e degli utenti/clienti, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo.

5.2 - Scuola e Lavoro, nel rispetto della legislazione vigente, è dotata di un documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato nel tempo anche riguardo alle emergenze sanitarie, per la sicurezza dei dipendenti, docenti, allievi e utenti di ogni tipo, che prevede l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi, la definizione e l'attuazione delle conseguenti procedure, anche con adeguata cartellonistica, atte a garantire la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute in tutte le sedi e attività della Scuola (D.lgs. n. 81 del 09/04/2008).

5.3 - Scuola e Lavoro garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

5.4 - Il personale e tutti i docenti preposti alle attività di Scuola e Lavoro sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai tre commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6 – Responsabilità sociale

6.1 - Scuola e Lavoro non fa uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato, né comunque irregolare.

6.2 - Scuola e Lavoro non impiega lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 - Ogni persona è trattata con rispetto e dignità; nessuna è sottoposta a molestie o abusi di qualsiasi tipo (fisici, sessuali, psicologici o verbali), né a discriminazione alcuna.

6.4 - Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

6.5 - La ricerca e selezione del personale si deve basare su oggettività e trasparenza e deve garantire pari opportunità nonché evitare favoritismi di qualsiasi natura.

Art. 7 – Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

7.1 - Scuola e Lavoro nell'espletamento delle proprie attività, intrattiene rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei ruoli reciproci e con massima collaborazione, impegnandosi a mantenere attivi canali di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.

7.2 - Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e correttezza nei rapporti istituzionali, gli addetti di Scuola e Lavoro che si interfacciano con esponenti delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione sono regolarmente autorizzati per tali attività e non si trovano in situazioni di conflitto d'interesse rispetto ai rappresentanti delle Istituzioni suddette.

7.3 - Scuola e Lavoro si impegna a non esercitare pressioni dirette o indirette nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche per ottenere vantaggi o favori.

7.4 - Scuola e Lavoro si impegna a comunicare tutte le informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività ispettive ed a rappresentare i propri interessi evitando atteggiamenti di natura elusiva e collusiva.

7.5 - È vietato a chiunque falsificare, alterare od omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per Scuola e Lavoro.

7.6 - È vietato destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state erogate o concesse.

7.7 - È vietato presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione.

7.8 - È consentito l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione esclusivamente a quanti ne sono autorizzati; a questi ultimi è vietato inserire dati o informazioni non rispondenti alla realtà, così come alterare o danneggiare il funzionamento degli stessi sistemi nonché manipolare i dati in questi contenuti, a vantaggio di Scuola e Lavoro.

Art. 8 – Rapporti con fornitori e consulenti

8.1 - Scuola e Lavoro procede all'individuazione di fornitori e consulenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri basati sulla competitività dei servizi e dei prodotti offerti e sulla loro qualità.

8.2 - È fatto divieto agli addetti di Scuola e Lavoro di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

8.3 - È vietato riconoscere compensi a fornitori e consulenti che non siano giustificati rispetto al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

8.4 - È vietato emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in specifiche e motivate esigenze di Scuola e Lavoro e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite.

Art. 9 – Comportamenti del personale

9.1 - Ogni persona che collabora con Scuola e Lavoro è tenuta ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuta al rispetto e alla tutela dei beni di Scuola e Lavoro, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna, dal presente Codice Etico, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 - Informazioni e know-how aziendali devono essere tutelati con la massima riservatezza.

9.3 - Le persone non espressamente autorizzate a rispondere a quesiti, o a fornire materiali richiesti dagli interlocutori interni o esterni al CFP, saranno tenute a consultarsi con i referenti e ad uniformarsi alle istruzioni impartite in merito.

9.4 - Nel caso in cui sia necessario trattare argomenti rilevanti, riservati o di natura economica, si avrà cura di adottare le misure necessarie affinché sia salvaguardata la riservatezza, secondo la natura degli elementi trattati.

9.5 - Sia durante che dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego, le persone potranno utilizzare i dati riservati in loro possesso esclusivamente nell'interesse di Scuola e Lavoro e mai a beneficio proprio o di terzi.

Art. 10 – Condivisione del progetto educativo di Scuola e Lavoro

10.1 - Ogni persona che collabora con Scuola e Lavoro deve condividere il progetto educativo e formativo delineato nel Piano di Offerta Formativa (POF), disponibile sul sito della Scuola.

10.2 - Ogni persona che usufruisce dei servizi di Scuola e Lavoro deve essere trattata con rispetto e dignità e preservata da ogni molestia o abuso (fisici, sessuali, psicologici o verbali).

Art 11 – Tutela dell’ambiente

11.1 - Scuola e Lavoro è consapevole del rilievo delle proprie attività sullo sviluppo economico, sociale e sulla qualità della vita nel proprio contesto di riferimento, per questo è impegnata a salvaguardare l’ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

11.2 - Tale attenzione è riferita anche alla conduzione delle proprie sedi e laboratori, all’acquisto dei prodotti e loro caratteristiche (prodotti igienici, per la segreteria e quelli necessari ai laboratori acconciatori e meccanica), oltre che attraverso l’attività educativa espletata in tutti i propri corsi.

11.3 - Chiunque operi per Scuola e Lavoro è obbligato ad osservare la legislazione ambientale applicabile in ogni attività svolta, in particolar modo riguardo il corretto smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata, con un’adeguata attenzione al risparmio energetico.

Art 12 - Gestione contabile e amministrativa

12.1 - Scuola e Lavoro redige la propria documentazione contabile nel pieno rispetto della normativa vigente e basata su informazioni corrette, veritiere, precise e verificabili.

12.2 - Gli affidatari dell’incarico di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare e controllare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente; all’accurata iscrizione a bilancio di tutti i costi e ricavi, delle fatture, delle ricevute e degli impegni finanziari; sono inoltre tenuti a segnalare eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

12.3 - Deve essere conservata adeguata documentazione per ogni rilevazione contabile, essa deve essere facilmente reperibile ed essere archiviata secondo criteri che ne consentano una comoda consultazione.

12.4 - Deve essere facilitata l’esecuzione di verifiche da parte di soggetti interni o esterni autorizzati ai controlli, attraverso il libero accesso a dati, documenti e informazioni necessari per l’esecuzione dell’attività. È vietato impedire o ostacolare le attività di controllo o revisione contabile.

Art. 13 – Segnalazione delle violazioni del Codice Etico

13.1 - Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte di dirigenti, dipendenti, soci e collaboratori a qualsiasi titolo dovrà essere segnalata prontamente, da chi ne venisse a conoscenza, al CdA e al Presidente o suo delegato.

13.2 - Le violazioni del Codice Etico potranno essere segnalate tramite Modulo di Non Conformità del sistema qualità presente sul server o inviando e-mail al Presidente o membro del CdA.

13.3 - Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto se in forma non anonima e se contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire di effettuare una verifica appropriata.

13.4 - Scuola e Lavoro non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

13.5 - I dipendenti e collaboratori di Scuola e Lavoro sono tenuti a cooperare nelle indagini interne, relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice Etico.

Art. 14 – Sanzioni per le violazioni del Codice Etico

14.1 - Scuola e Lavoro non consente violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

14.2 - Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 7 della legge 300/1970, agli artt. 2119 e 2106 del Codice civile, al D.Lgs. 231/2001, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

14.3 - Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni, è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

Termoli, 31/10/2023